

CAMERA DEI DEPUTATI N. 308

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **BRAMBILLA**

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia
di delitti contro gli animali

Presentata il 16 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell’ultimo decennio, sia a livello internazionale che nazionale, sono numerosi i segni di una mutata sensibilità sul fronte della tutela degli animali e dei loro diritti. Basti pensare all’approvazione del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, quale risulta dalla consolidazione normativa realizzata con il trattato di Lisbona (2007), ratificato dall’Italia con la legge n. 130 del 2008 e in vigore dal 1° dicembre 2009, un passaggio epocale che supera di fatto la prospettiva antropocentrica di tutte le Costituzioni del continente. L’articolo 13 del Trattato sancisce, infatti, il pieno riconoscimento degli animali come esseri senzienti e vincola il legislatore europeo e gli Stati membri a tenerne conto nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione. A pochi anni prima, precisamente dell’approvazione della legge n. 189 del 2004, risale l’aggiornamento della no-

stra legislazione penale per quanto riguarda l’uccisione, il maltrattamento e l’abbandono di animali. Si è trattato di un importantissimo passo avanti. Procedendo oltre il precedente articolo 727 del codice penale, che prevedeva la sola contravvenzione, il maltrattamento (compreso il fatto di sottoporre gli animali a sevizie, a fatiche o a comportamenti insopportabili per le proprie caratteristiche etologiche) è diventato un delitto punito con la reclusione da tre mesi a un anno e mezzo e con la multa da 5.000 a 30.000 euro, in base all’articolo 544-ter del nuovo titolo IX-bis del libro secondo del codice penale (Dei delitti contro il sentimento per gli animali). Le pene sono state successivamente inasprite dalla legge di ratifica della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (legge n. 201 del 2010). Le medesime sanzioni si applicano a chiunque somministri agli animali sostanze stupefa-

centi o vietate ovvero li sottoponga a trattamenti che procurino un danno alla salute degli stessi, ed è aumentata della metà quando dal maltrattamento deriva anche la morte dell'animale. E delitti sono anche le altre fattispecie introdotte con la legge n. 189 del 2004: l'uccisione di animali per crudeltà o senza necessità (articolo 544-*bis*), l'organizzazione e la promozione di spettacoli o manifestazioni che provochino lesioni ad animali o li sottopongano a sevizie (articolo 544-*quater*), punita con la reclusione da quattro mesi a due anni e la multa da 3.000 a 15.000 euro, con aumento della pena se tutto ciò avviene in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto. E delitto diventa infine la promozione e l'organizzazione di combattimenti di animali (articolo 544-*quinqües*). Rimangono invece contravvenzioni i comportamenti sanzionati dall'articolo 727 del codice: abbandono e detenzione in condizioni incompatibili con la natura degli animali e produttive di gravi sofferenze. La predetta legge n. 201 del 2010 ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo reato, il traffico illecito di animali da compagnia, per contrastare il deplorabile fenomeno dell'importazione clandestina di cuccioli dall'est europeo: uno strumento normativo che le associazioni animaliste chiedevano da tempo.

Tuttavia l'evoluzione del diritto europeo e l'applicazione pratica delle norme adottate hanno evidenziato alcuni limiti, cui la presente proposta di legge intende porre rimedio. A partire dalla rubrica del titolo IX-*bis* del codice penale, che fa riferimento alla tutela non degli animali, ma del «sentimento (dell'uomo) per gli animali»: evidente e pesante il retaggio di una visione assolutamente antropocentrica. Il problema è risolto dall'articolo 1 della proposta di legge. Inoltre la legge n. 189 del 2004 ha introdotto tra le disposizioni di coordinamento del codice penale l'articolo 19-*ter* teso a «salvare» dal rigore della legge penale una serie di

attività umane. Esenta dall'applicazione delle disposizioni del titolo IX-*bis*, infatti, «i casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali». Sono escluse anche «le manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente». Questa impostazione «riduttiva» è superata dell'articolo 6 della proposta di legge.

Con l'articolo 2 la pena applicata, se consenzienti, ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma dell'articolo 544-*quinqües* del codice penale è estesa a chiunque vi partecipa, a qualsiasi titolo. L'articolo 3 prevede la confisca dell'animale anche nei casi di abbandono. L'articolo 4 rende punibili anche i reati colposi, prevedendo pene proporzionate. Il comma 1 dell'articolo 5 sopprime una parte dell'articolo 727 del codice penale che ne limita l'efficacia. In base al comma 3, il reato di cui all'articolo 727-*bis* del codice penale resta una contravvenzione, ma viene esclusa dalla fattispecie l'uccisione, perché già compresa e punita più severamente dall'articolo 544-*bis* del codice. L'articolo 7 modifica la legge 4 novembre 2010, n. 201, per raddoppiare la pena a carico dei trafficanti di cuccioli, quando gli animali abbiano meno di sedici settimane. Infatti, il limite oggi in vigore (dodici settimane) non copre completamente il periodo in cui comincia a cadere la dentizione «da latte» e rende talvolta difficile una pronta valutazione dell'età degli animali. Con l'articolo 8 è soppressa un'irragionevole limitazione («con riguardo agli animali domestici») posta all'attività delle guardie zoofile. L'articolo 9, infine, secondo criteri di debita proporzionalità, comprende tra i fatti commessi in stato di necessità anche quelli compiuti per salvare un animale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifica della rubrica del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale).

1. La rubrica del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale è sostituita dalla seguente: « Dei delitti contro gli animali ».

ART. 2.

(Modifica all'articolo 544-quinquies del codice penale, in materia di combattimenti tra animali).

1. All'articolo 544-quinquies, secondo comma, del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni che comportino sevizie o strazio per gli animali ».

ART. 3.

(Modifica all'articolo 544-sexies del codice penale, in materia di ampliamento di casi di confisca degli animali).

1. All'articolo 544-sexies del codice penale, le parole: « e 544-quinquies » sono sostituite dalle seguenti: « , 544-quinquies e 727 del presente codice ».

ART. 4.

(Introduzione dell'articolo 544-septies del codice penale, in materia di reati colposi contro gli animali).

1. Nel titolo IX-bis del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 544-sexies è aggiunto il seguente:

« ART. 544-septies. — (Circostanza attenuante). — Le pene stabilite agli articoli

544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies sono ridotte della metà se i fatti da essi previsti sono commessi per colpa ».

ART. 5.

(Modifica agli articoli 727, 727-bis e 733-bis del codice penale).

1. All'articolo 727, secondo comma, del codice penale, le parole: « , e produttive di gravi sofferenze » sono soppresse.

2. Alla rubrica dell'articolo 727-bis del codice penale, la parola: « uccisione, » è soppressa.

3. All'articolo 727-bis, primo comma, del codice penale, la parola: « uccide, » è soppressa, le parole: « da uno a sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da due mesi a un anno » e le parole: « 4.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 8.000 euro ».

ART. 6.

(Abrogazione dell'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale).

1. L'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è abrogato.

ART. 7.

(Modifica all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di traffico illecito di animali da compagnia).

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, la parola: « aumentata » è sostituita dalla seguente: « raddoppiata » e la parola: « dodici » è sostituita dalla seguente: « sedici ».

ART. 8.

(Modifica all'articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di attività delle guardie zoofile).

1. All'articolo 6, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 189, le parole: « con riguardo agli animali di affezione, » sono soppresse.

ART. 9.

(Modifica all'articolo 54 del codice penale, in materia di stato di necessità).

1. All'articolo 54 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le disposizioni dei commi primo e secondo, con le limitazioni ivi previste, si applicano anche nei casi in cui il fatto è commesso per salvare un animale dal pericolo attuale di morte o lesione grave ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0004930